

Causa C-531/22**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

9 agosto 2022

Giudice del rinvio:

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie (Polonia)

Data della decisione del rinvio:

5 luglio 2022

Parti del procedimento principale:

Creditori: Getin Noble Bank S.A., TF, C2, PI

Debitore: TL

Oggetto del procedimento davanti al giudice del rinvio

Controversia inerente alla verifica di un procedimento esecutivo immobiliare instaurata su istanza dei creditori.

Oggetto e fondamento normativo della questione pregiudiziale

Interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 nonché dell'articolo 8 della direttiva 93/13/CEE, del Consiglio, del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dei principi della certezza del diritto, dell'irrevocabilità delle decisioni passate in giudicato, dell'effettività e della proporzionalità e del diritto al contraddittorio davanti a un autorità giudiziaria in combinato disposto con l'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e l'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e i principi della certezza del diritto, dell'irrevocabilità delle decisioni giudiziarie passate in giudicato, dell'effettività e della proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali che prevedono che il giudice nazionale non può controllare d'ufficio le clausole abusive contenute in un contratto e trarne le conseguenze allorché esercita il controllo su un procedimento esecutivo condotto da un ufficiale giudiziario sulla base di un decreto ingiuntivo passato in giudicato e munito della formula esecutiva, emesso nell'ambito di un procedimento in cui non vengono assunte prove.

2. Se l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 8 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali e i principi della certezza del diritto, dell'effettività, della proporzionalità e il diritto al contraddittorio davanti a un autorità giudiziaria, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a un'interpretazione giurisprudenziale di disposizioni nazionali in base alla quale l'iscrizione di una clausola contrattuale abusiva nel registro delle clausole illecite il riconoscimento di tale clausola come abusiva in qualsiasi procedimento che coinvolga un consumatore e in particolare anche:

- nei confronti di un professionista diverso da quello contro il quale è stato instaurato il procedimento per l'iscrizione della clausola contrattuale abusiva nel registro delle clausole illecite,
- in relazione a una clausola il cui tenore non è identico, ma che ha lo stesso significato e produce lo stesso effetto nei confronti del consumatore.

Disposizioni rilevanti del diritto dell'Unione europea

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori: considerando quarto; ventunesimo; ventiquattresimo; articolo 3, paragrafo 1; articolo 4, paragrafo 1; articolo 6, paragrafo 1; articolo 7, paragrafi 1 e 2, nonché articolo 8;

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: articoli 38, 47;

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE): articolo 169, paragrafo 1, articolo 267;

Regolamento di procedura della Corte di giustizia: articolo 105, paragrafo 1.

Disposizioni rilevanti del diritto nazionale e giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali

Costituzione della Repubblica di Polonia del 2 aprile 1997: articolo 76

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (legge del 23 aprile 1964 recante la promulgazione del codice civile, Polonia; in prosieguo: il «c.c.»): articoli 22¹; 43¹; 58, paragrafo 1; 385¹, paragrafi da 1 a 4; articolo 385²;

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (legge del 17 novembre 1964 recante la promulgazione del codice di procedura civile, Polonia; in prosieguo: il «c.p.c.»): articoli 363, paragrafo 1; 365, paragrafo 1; 366; 479³⁶; 479⁴², paragrafo 1; 479⁴³; 479⁴⁵, paragrafi da 1 a 3; 505³⁰, paragrafo 2; 505³¹, paragrafo 2; 505³², paragrafo 1; 758; 776; 777, paragrafo 1; 804, paragrafo 1; 840, paragrafo 1;

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (legge del 5 agosto 2015 sulla modifica della legge sulla tutela della concorrenza e dei consumatori e di alcune altre leggi, Polonia; in prosieguo: la «legge sulla tutela della concorrenza e dei consumatori e di alcune altre leggi»): articoli 2, punto 2; 8, paragrafo 1; 9 e 12.

Delibera del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) del 20 novembre 2015, III CZP 175/15.

Breve esposizione dello stato di fatto e del procedimento

- 1 Il 9 gennaio 2006 il debitore aveva stipulato con la Getin Bank S.A. un contratto di mutuo in base al quale la banca aveva concesso al mutuatario un mutuo in zloty polacchi (PLN), indicizzato al franco svizzero (CHF), che costituiva l'equivalente in PLN della somma di 15.645,27 CHF per il periodo dal 9 gennaio 2009 al 16 gennaio 2016. Ai sensi del contratto, il mutuo era erogato in PLN al tasso di acquisto della valuta di indicizzazione stabilito nella «Tabella dei tassi di cambio della Banca per i mutui in valuta estera e indicizzati in base al tasso di cambio della valuta estera» (in prosieguo: la «tabella dei tassi di cambio») in vigore alla data della conclusione del contratto di mutuo. Tale tasso di cambio alla data della conclusione del contratto era di 2,3930 PLN. Il mutuo era destinato a finanziare l'acquisto di un'autovettura e le relative commissioni e spese. Il contratto prevedeva che il pagamento di tutte le obbligazioni contrattuali doveva essere effettuato in PLN. L'importo delle obbligazioni sarebbe stato determinato come l'equivalente della somma dovuta espresso in valuta di indicizzazione dopo la sua conversione in base al tasso di vendita della valuta di indicizzazione stabilito nella tabella dei tassi di cambio in vigore alla data in cui la somma veniva accreditata in banca. Tale tasso di cambio alla data della conclusione del contratto era di 2,5410 PLN.

- 2 Il 13 maggio 2008 il debitore aveva stipulato con la Getin Bank S.A. un contratto di mutuo, in base al quale la banca aveva concesso al mutuatario un mutuo in PLN indicizzato al CHF che costituiva l'equivalente in PLN della somma di 36.299,30 CHF per la durata di 120 mesi. Ai sensi del contratto, il mutuo era erogato in PLN al tasso di acquisto della valuta di indicizzazione indicato nella tabella dei tassi di cambio in vigore alla data della conclusione del contratto di mutuo. Alla data della conclusione del contratto tale tasso di cambio era di 2,0110 PLN. Il mutuo era destinato a finanziare l'acquisto di un'autovettura e le relative commissioni e spese. Il contratto prevedeva che il rimborso di tutte le obbligazioni contrattuali doveva essere effettuato in PLN. L'importo delle obbligazioni sarebbe stato determinato come l'equivalente della somma dovuta espresso nella valuta di indicizzazione dopo la sua conversione in base al tasso di vendita della valuta di indicizzazione indicato nella tabella dei tassi di cambio in vigore alla data in cui la somma veniva accreditata in banca. Tale tasso di cambio alla data della conclusione del contratto era di 2,1680 PLN.
- 3 Il 3 giugno 201[5] Getin Noble Bank S.A. (precedentemente: Getin Bank S.A.) ha presentato ricorso nel procedimento ingiuntivo telematico, chiedendo la condanna del debitore al pagamento in suo favore della somma di 87.469,51 PLN, oltre agli interessi contrattuali, agli interessi legali e alle spese legali. Nelle motivazioni del ricorso, la banca ha esposto che il 13 maggio 2008 le parti avevano stipulato un contratto di mutuo, che era stato risolto a causa del mancato pagamento del dovuto da parte del debitore e pertanto chiedeva che il debitore pagasse la parte residua del capitale del mutuo, le somme arretrate e gli interessi capitalizzati. Il 23 giugno 2015 il Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie (Tribunale distrettuale di Lublino-Ovest di Lublino, Polonia; in prosieguo: il «Tribunale distrettuale di Lublino-Ovest di Lublino») ha emesso, nell'ambito di un procedimento ingiuntivo, un decreto ingiuntivo con il quale ha ordinato al debitore di pagare a Getin Noble Bank S.A. l'importo richiesto, oltre agli interessi contrattuali, agli interessi legali e alle spese di causa, entro due settimane dalla notifica dell'ingiunzione, oppure di presentare opposizione entro il medesimo termine. Il debitore non ha presentato opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, per cui esso è diventato definitivo e il summenzionato tribunale, con decisione del 27 agosto 2015, lo ha munito della formula esecutiva.
- 4 Il 28 dicembre 2016 la Getin Noble Bank S.A. ha presentato ricorso nel procedimento ingiuntivo telematico, chiedendo la condanna del debitore al pagamento in suo favore della somma di 7.499,58 PLN, oltre alle spese legali. Nella motivazione del ricorso, la banca ha esposto che il 9 gennaio 2006 le parti avevano stipulato un contratto di mutuo che era stato risolto a causa del mancato pagamento del dovuto da parte del debitore e pertanto chiedeva che il debitore pagasse il capitale residuo del mutuo, le somme arretrate e gli interessi capitalizzati. Il 13 febbraio 2017 il Tribunale distrettuale di Lublino-Ovest di Lublino ha emesso, nell'ambito di un procedimento ingiuntivo, un decreto ingiuntivo con il quale ha ordinato al debitore di pagare alla Getin Noble Bank S.A. l'importo richiesto, oltre alle spese processuali, entro due settimane dalla notifica dell'ingiunzione, oppure di presentare opposizione entro il medesimo

termine. Il debitore non ha presentato opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo pertanto esso è diventato definitivo e il summenzionato tribunale, con decisione del 21 aprile 2017, lo ha munito della formula esecutiva.

- 5 Sulla base di entrambi i suddetti titoli esecutivi, la banca ha iniziato un procedimento esecutivo condotto da un ufficiale giudiziario, nel corso del quale è stato pignorato un immobile del debitore costituito da un appartamento a Varsavia e successivamente nel procedimento esecutivo altri creditori sono intervenuti. Il giudice del rinvio esercita il controllo su tale procedura esecutiva.

Breve motivazione del rinvio

- 6 Per quanto riguarda la prima questione, il giudice del rinvio sottolinea che il controllo sull'esecuzione nel caso di specie è da esso svolto già dal 2017, tuttavia l'esigenza di proporre la presente questione pregiudiziale è sorta in considerazione della necessità di interpretare il diritto dell'Unione al fine di applicare correttamente il diritto nazionale alla luce delle recenti sentenze della Corte di giustizia nella causa C-600/19, nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19, nella causa C-725/19 nonché nella causa C-869/19.
- 7 Infatti, al punto 68 della sentenza del 17 maggio 2022, C-693/19 e C-831/19, SPV Project 1503, la Corte ha dichiarato che l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa – per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo.
- 8 Inoltre, al punto 52 della sentenza del 17 maggio 2022, C-600/19, Ibercaja Banco, la Corte ha dichiarato che l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che, a causa degli effetti dell'autorità di cosa giudicata e della decadenza, non consente né al giudice di esaminare d'ufficio il carattere abusivo di clausole contrattuali nell'ambito del procedimento di esecuzione ipotecaria, né al consumatore, dopo la scadenza del termine per proporre opposizione, di far valere il carattere abusivo di tali clausole nel procedimento in parola o in un successivo procedimento dichiarativo, quando dette clausole siano già state oggetto, al momento dell'avvio del procedimento di esecuzione ipotecaria, di un esame d'ufficio da parte del giudice quanto al loro eventuale carattere abusivo, ma la decisione giurisdizionale che autorizza l'esecuzione ipotecaria non contenga

alcun punto della motivazione, nemmeno sommario, che dia atto della sussistenza dell'esame in parola né indichi che la valutazione effettuata dal giudice di cui trattasi in esito a tale esame non potrà più essere rimessa in discussione in assenza di opposizione nel termine citato.

- 9 Secondo il giudice del rinvio, nel caso di specie si è posto un problema simile a quelli sopra menzionati. Infatti, il debitore aveva stipulato con la Getin Bank S.A. (attualmente: Getin Noble Bank S.A.) due contratti di mutuo nei quali gli importi del mutuo erano espressi in PLN, ma l'ammontare del debito era indicizzato al CHF. La cosa più importante è, tuttavia, il fatto che il mutuatario poteva rimborsare le rate del mutuo solo in PLN, mentre la banca imputava i pagamenti effettuati dal mutuatario in PLN al saldo espresso in CHF in base alla propria tabella interna dei tassi di cambio, le cui regole di tenuta non erano disciplinate in nessuno dei contratti di mutuo. Dal canto suo, l'importo complessivo del mutuo era determinato in CHF applicando il tasso d'acquisto previsto nella tabella dei cambi della banca. Pertanto, entrambi i contratti di mutuo contenevano le cosiddette clausole di conversione, che la maggior parte dei giudici nazionali considera clausole contrattuali illecite ai sensi dell'articolo 385¹, paragrafo 1, c.c., giungendo al contempo alla conclusione che l'inclusione di tali disposizioni in un contratto di mutuo comporta la nullità del contratto ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, c.c. In considerazione di tutto ciò, si può ipotizzare con un alto grado di probabilità che, se la banca avesse citato il mutuatario, per ottenere il pagamento delle somme dovute in base ai contratti di mutuo, davanti a un giudice nazionale ordinario competente in materia civile, tale giudice, dopo l'esame della documentazione allegata all'atto di citazione, avrebbe rilevato d'ufficio che i contratti di mutuo contenevano disposizioni contrattuali illecite che comportavano la nullità del contratto e di conseguenza avrebbe respinto la domanda.
- 10 Il giudice del rinvio sottolinea, tuttavia, che nel caso di specie il procedimento che ha portato all'emissione del titolo esecutivo nei confronti del debitore era diverso. In particolare, la banca aveva presentato contro il mutuatario due domande di condanna al pagamento in un procedimento ingiuntivo telematico. Nel contenuto di tali ricorsi la banca aveva motivato le sue pretese facendo riferimento ai contratti di mutuo stipulati con il debitore, ma non aveva indicato né che tali contratti erano indicizzati a una valuta estera né che contenevano le clausole di conversione (e, ovviamente, non aveva indicato che nel contratto erano previste clausole che avrebbero potuto essere considerate come clausole contrattuali abusive). Ciò che è, però, più rilevante è che nessuno dei contratti di mutuo è stato allegato ai ricorsi, e ciò è dovuto alle norme procedurali che regolano il procedimento telematico di ingiunzione e alle caratteristiche tecniche del sistema che gestisce tale procedimento, che non consentono di produrre alcuna prova in tale procedimento. Di conseguenza, il giudice nazionale che ha trattato il procedimento di cui sopra non aveva, neppure, una possibilità giuridica e tecnica di richiedere alla banca la produzione dei contratti di mutuo. Tale giudice ha emesso due decreti ingiuntivi, che non sono stati impugnati dal mutuatario e quindi sono diventati definitivi. Tali decreti sono stati muniti delle formule esecutive e sulla base dei titoli esecutivi così formati nei confronti del debitore

(mutuatario) è stata avviata una procedura esecutiva nel corso della quale l'ufficiale giudiziario ha pignorato un bene immobile del debitore.

- 11 Per effetto delle summenzionate circostanze i contratti di mutuo sono stati depositati dalla banca in tribunale solo nel presente procedimento per cui il loro contenuto non è mai stato oggetto di un controllo giudiziario. Il giudice del rinvio, dopo aver esaminato il contenuto di tali contratti, ha concluso che esisteva il fondato timore che le clausole di conversione contenute nei contratti costituissero clausole contrattuali abusive senza le quali i contratti non potevano essere eseguiti e che, pertanto, i contratti di mutuo dovevano essere dichiarati nulli e, di conseguenza, la banca non poteva far valere alcun credito nei confronti del debitore sulla base di essi. Tuttavia, le norme procedurali nazionali impediscono al giudice del rinvio di trarre conseguenze pratiche da tali eventuali conclusioni. In particolare, tali disposizioni stabiliscono che una pronuncia definitiva, compreso un decreto ingiuntivo emesso in un procedimento ingiuntivo telematico, è vincolante per tutti i giudici (articolo 365, paragrafo 1, c.p.c.), è inoltre inammissibile esaminare la fondatezza di un obbligo coperto da un titolo esecutivo (articolo 804, paragrafo 1, c.p.c.), ossia, in questo caso, un decreto ingiuntivo definitivo munito della formula esecutiva.
- 12 Il giudice del rinvio osserva inoltre che un mutuatario, nell'ipotesi in cui non impugni un decreto ingiuntivo, non dispone più di alcun rimedio giuridico che potrebbe, in pratica, consentirgli di contestare gli obblighi derivanti da decreti ingiuntivi che accolgono domande derivanti da contratti contenenti clausole abusive.
- 13 Alla luce di quanto precede, il giudice del rinvio si chiede se la situazione procedurale in questione non sia contraria agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e al principio di effettività. La Corte di giustizia ha più volte sottolineato che i giudici nazionali hanno il dovere di verificare d'ufficio che tra le clausole dei contratti stipulati con i consumatori non siano contenute clausole abusive, mentre è innegabile che non sia possibile adempiere a tale obbligo nei procedimenti ingiuntivi telematici in cui il giudice non ha alcuna possibilità di raccogliere e analizzare prove (articolo 505³², paragrafo 1, c.p.c.) e si basa esclusivamente sul contenuto del ricorso e, quindi, sulle affermazioni del richiedente stesso, che ha un evidente interesse nel tacere su eventuali clausole contrattuali dubbia. Invero, il controllo giurisdizionale dei contratti di mutuo conclusi dalle parti sarebbe stato possibile se il mutuatario avesse impugnato i decreti ingiuntivi (in tal caso le cause sarebbero state esaminate da un altro giudice nazionale, competente per materia e territorio, che conduce procedimenti civili ordinari e quindi, tra l'altro, raccoglie e analizza le prove) ma ciò non è avvenuto nel caso in esame. In particolare, il mutuatario ha adottato un atteggiamento passivo, che si riscontra spesso nelle persone fortemente indebitate. Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emerge invece che i giudici nazionali devono analizzare d'ufficio i contratti al fine di individuare se essi contengano clausole abusive e quindi anche quando le parti non prendono l'iniziativa. Appare, quindi, che anche un atteggiamento passivo da parte del consumatore in questo

caso non giustifichi che il giudice sia esonerato dal dovere di valutare d'ufficio se un contratto contenga clausole abusive.

- 14 Conseguentemente il giudice del rinvio si chiede se una situazione in cui il giudice nazionale non abbia verificato, nell'ambito di un procedimento di merito, se un contratto contenga clausole abusive possa giustificare che sia disatteso il principio derivante dall'articolo 365, paragrafo 1, e dall'articolo 804, paragrafo 1, c.p.c., secondo il quale il giudice che esercita il controllo sul procedimento d'esecuzione è vincolato dalla decisione passata in giudicato che costituisce un titolo esecutivo. Le disposizioni suindicate del diritto dell'Unione potrebbero costituire una base per una deroga eccezionale alle norme ordinarie di cui sopra. In caso contrario potrebbe verificarsi una situazione in cui l'immobile del mutuatario venga venduto all'asta dall'ufficiale giudiziario e i proventi dell'esecuzione vengano trasferiti alla banca, il cui credito derivi da contratti contenenti clausole contrattuali illecite. Il consumatore subirebbe, pertanto, una perdita significativa in conseguenza dell'esecuzione forzata di crediti derivanti da contratti di mutuo contenenti clausole contrattuali illecite. Una situazione del genere non solo sembra non rispondere agli obiettivi della direttiva 93/13, ma sembra anche essere contraria al principio di effettività e agli obiettivi di cui all'articolo 169, paragrafo 1, TFUE e all'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali.
- 15 Il giudice del rinvio propone alla Corte di giustizia di rispondere alla prima questione in senso affermativo, ossia che le disposizioni della direttiva 93/13 impongono in modo assoluto ad un giudice nazionale di effettuare d'ufficio il controllo del contratto stipulato dalle parti per verificare se esso contenga clausole contrattuali illecite. Di regola, tale controllo deve essere effettuato già nell'ambito di un procedimento di merito, tuttavia se in tale procedimento siffatto controllo non è stato effettuato (in particolare nel caso in cui il giudice adito non fosse in grado, dal punto di vista giuridico e tecnico, di effettuare tale controllo), tale obbligo ricade allora sul giudice che vigila sul procedimento esecutivo instaurato in base al titolo esecutivo costituito da un decreto ingiuntivo passato in giudicato, al quale è stata apposta la formula esecutiva. In linea di principio, le decisioni giudiziarie passate in giudicato dovrebbero essere immodificabili, ma ciò non esclude la possibilità di prevedere eccezioni a tale principio giustificate da particolari circostanze, tra le quali l'esigenza di effettuare il suddetto controllo del contratto.
- 16 Per quanto riguarda la seconda questione, il giudice del rinvio sottolinea che, qualora si assumesse che nel caso di specie il giudice che sorveglia il procedimento esecutivo abbia la possibilità di verificare se i contratti conclusi dal debitore contengano clausole abusive, sarà necessario effettuare un'analisi sul punto. Tuttavia, nel caso in esame, il debitore continua ad essere passivo, non deposita alcuna memoria, non presenta alcuna istanza, non fornisce alcuna spiegazione e neppure ritira la corrispondenza a lui indirizzata, il che, come sopra menzionato, costituisce un comportamento tipico delle persone fortemente indebitate. Di conseguenza, con una probabilità che rasenta la certezza, il giudice del rinvio non sarà in grado di ascoltare il mutuatario e nemmeno di ricevere da

lui una dichiarazione scritta. Tale situazione è tanto più problematica in quanto l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13 stabilisce che il carattere abusivo delle clausole contrattuali deve essere determinato tenendo conto delle circostanze relative alla conclusione del contratto. Poiché non è possibile ascoltare il mutuatario stesso, in linea di principio sarà anche impossibile stabilire le circostanze della conclusione del contratto.

- 17 Il giudice del rinvio si chiede, tuttavia, se le disposizioni della direttiva 93/13 non ostino a che, al fine di evitare il suddetto problema, si richiami una misura nazionale di tutela dei diritti dei consumatori, ossia al cosiddetto «effetto estensivo» delle sentenze del Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Tribunale della tutela della concorrenza e dei consumatori, Polonia) di cui all'articolo 479⁴³ c.p.c.. Tale disposizione stabilisce infatti che una sentenza passata in giudicato ha effetto nei confronti dei terzi dal momento in cui una condizione contrattuale generale dichiarata illecita viene iscritto nel registro.
- 18 Il giudice del rinvio rileva sul punto che gli articoli 7, paragrafo 2, e 8 della direttiva 93/13 – a differenza delle disposizioni precedenti di tale direttiva – non hanno natura vincolante. In particolare, gli Stati membri non sono obbligati a introdurre un procedimento di accertamento del carattere abusivo delle condizioni contrattuali generali previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 93/13. Nondimeno, secondo il giudice del rinvio, se uno Stato membro decide di ammettere tale procedimento, la sua forma non può essere completamente discrezionale. Poiché tale procedimento persegue gli obiettivi della direttiva 93/13, esso deve rispettare allora i requisiti stabiliti dalle altre disposizioni di tale direttiva, in particolare dall'articolo 7, paragrafo 1, al quale peraltro l'articolo 7, paragrafo 2, rinvia espressamente. Inoltre, la procedura di accertamento del carattere abusivo delle condizioni contrattuali generali e gli effetti della sentenza emessa in tale procedura devono rispettare i principi di effettività, proporzionalità e certezza del diritto.
- 19 Il giudice del rinvio sottolinea che le disposizioni [del contratto] che dovrebbero essere analizzate per stabilire se costituiscono clausole contrattuali illecite sono del seguente tenore:
- L'erogazione del mutuo avviene in PLN al tasso di acquisto della valuta di indicizzazione stabilito nella tabella dei tassi di cambio in vigore alla data della conclusione del contratto di mutuo (articolo 1, paragrafo 2, del contratto del 9 gennaio 2006);
 - L'erogazione del mutuo avviene in PLN al tasso di acquisto della valuta di indicizzazione stabilito nella tabella dei tassi di cambio in vigore alla data della conclusione del contratto di mutuo (articolo 1, paragrafo 2, del contratto del 13 maggio 2008);
 - Il pagamento di tutte le obbligazioni previste dal presente contratto deve essere effettuato in PLN. L'importo dell'obbligazione viene determinato come

l'equivalente della somma dovuta espressa nella valuta di indicizzazione, dopo essere stato convertito al tasso di vendita della valuta di indicizzazione stabilito nella tabella dei tassi di cambio in vigore alla data in cui l'importo dovuto viene accreditato in banca (articolo 5, paragrafo 1, del contratto del 9 gennaio 2006);

– Il pagamento di tutte le obbligazioni previste dal presente contratto deve essere effettuato in PLN. L'importo dell'obbligazione viene determinato come l'equivalente della somma dovuta espressa nella valuta di indicizzazione, dopo essere stato convertito al tasso di vendita della valuta di indicizzazione stabilito nella tabella dei tassi di cambio in vigore nella Getin Bank S.A. alla data in cui l'importo dovuto viene accreditato in banca (articolo 4, paragrafo 1, del contratto del 13 maggio 2008).

20 Invece, nel registro delle condizioni contrattuali generali dichiarate illecite compaiono, tra le altre, le seguenti condizioni contrattuali generali:

– Il mutuo è indicizzato in CHF/USD/EUR, dopo la conversione dell'importo erogato in base al tasso di acquisto CHF/USD/EUR secondo la tabella dei tassi di cambio delle valute estere in vigore nella Banca Millennium alla data dell'erogazione del mutuo o della sua tranche (decisione numero 3178, iscrizione riguardante Bank Millennium S.A.);

– Nel caso di un mutuo indicizzato a una valuta estera, l'importo della rata di rimborso è calcolato secondo il tasso di cambio in vigore presso la banca, in base alla tabella dei tassi di cambio delle valute estere della Banca in vigore alla data del rimborso (decisione numero 3179, iscrizione riguardante Bank Millennium S.A.);

– La conversione del mutuo nella valuta di valorizzazione viene effettuata dalla banca in base al tasso di acquisto della valuta in questione previsto dalla tabella dei tassi di cambio della banca in vigore alla data e all'ora dell'erogazione del mutuo (decisione numero 7770, iscrizione riguardante mBank S.A.).

21 Un confronto tra il contenuto delle citate clausole contrattuali applicate dalla Getin Bank S.A. e le clausole contrattuali di altre banche iscritte nel registro delle clausole illecite porta alla conclusione che, sebbene siano state applicate da banche diverse, sussistono significative analogie tra di esse. La maggiore somiglianza è tra l'articolo 5, paragrafo 1, del contratto del 9 gennaio 2006 e l'articolo 4, paragrafo 1, del contratto del 13 maggio 2008, da un lato, e la clausola iscritta nel registro al numero 3179, d'altro lato, nonché tra le clausole dell'articolo 1, paragrafo 2, di entrambi i contratti di mutuo e le clausole iscritte nel registro ai numeri 3178 e 7770.

22 Sebbene il significato di tali clausole sia uguale e gli effetti sui consumatori siano gli stessi, tali clausole sono redatte in modo diverso e da banche diverse. Il giudice del rinvio si chiede, pertanto, se il diritto dell'Unione consenta di estendere gli effetti dell'iscrizione di una clausola contrattuale nel registro delle clausole illecite

anche a un professionista che non sia stato parte del procedimento che ha portato a tale iscrizione.

- 23 Una problematica simile è stata già analizzata dalla Corte di giustizia nella sentenza del 21 dicembre 2016, C-119/15, Biuro Podróży Partner, che al punto 47 di tale sentenza ha stabilito che l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7 della direttiva 93/13, in combinato disposto con gli articoli 1 e 2 della direttiva 2009/22 e alla luce dell'articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che l'utilizzo di clausole di condizioni generali – il cui contenuto è equivalente a quello di clausole dichiarate illecite da una decisione giurisdizionale definitiva e annotate in un registro nazionale delle clausole di condizioni generali ritenute illecite – sia considerato, con riferimento a un professionista che non è stato parte del procedimento che ha condotto all'annotazione di tali clausole nel suddetto registro, un comportamento illecito, che costituisce un motivo per applicare un'ammenda, sempreché – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – tale professionista goda di un diritto di ricorso effettivo tanto avverso la decisione che riconosce l'equivalenza delle clausole confrontate, vertente sulla questione se, considerate tutte le circostanze rilevanti specifiche di ciascun caso - tali clausole siano in concreto identiche, in particolare per quanto riguarda gli effetti prodotti a danno dei consumatori, quanto avverso la decisione che fissa, in un determinato caso, l'importo dell'ammenda inflitta.
- 24 Alla luce della suddetta decisione della Corte, non vi sono ostacoli all'applicazione degli effetti di un'iscrizione nel registro delle clausole illecite a tutti i professionisti che applicano una determinata clausola contrattuale e non solo al professionista che è stato parte del procedimento di accertamento del carattere illecito di tale clausola e di iscrizione nel suddetto registro. Inoltre, tale effetto si riferisce a qualsiasi clausola «in concreto identica» e non necessariamente identica dal punto di vista linguistico.
- 25 Tuttavia, il giudice del rinvio nutre dubbi sul fatto che la suddetta interpretazione del diritto dell'Unione si applichi a tutti i procedimenti giudiziari che coinvolgono professionisti, compresi i procedimenti in cui una delle parti è un consumatore che ha concluso un contratto con il professionista in questione. Il giudice del rinvio osserva, infatti, che la questione pregiudiziale alla quale la Corte di giustizia ha risposto nella sentenza del 21 dicembre 2016 è stata sollevata dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d'appello di Varsavia, Polonia) nell'ambito di un procedimento tra un professionista e il direttore dell'Ufficio della tutela della concorrenza e dei consumatori, che aveva inflitto a tale professionista una sanzione amministrativa per aver utilizzato clausole contrattuali aventi un contenuto corrispondente a una clausola iscritta nel registro delle clausole illecite.
- 26 Inoltre, la Corte suprema polacca, formata da un collegio di sette giudici, in data 20 novembre 2015 ha adottato la delibera III CZP 175/15, ai sensi della quale l'iscrizione nel registro delle clausole illecite non si applica a professionisti diversi da quello nei cui confronti il procedimento si è svolto. La Corte suprema ha

giustificato tale tesi nel modo seguente: «La tesi secondo la quale una sentenza che accoglie un'azione di accertamento del carattere illecito di una clausola contenuta nelle condizioni contrattuali generali operi a beneficio di tutti, ma solo nei confronti del professionista convenuto, è conforme al postulato che garantisce il diritto al contraddittorio. (...) D'altra parte, limitare l'effetto del giudicato di una sentenza di accoglimento di un'azione di accertamento del carattere illecito di una clausola delle condizioni contrattuali generali al solo professionista convenuto significa che gli effetti negativi della sentenza siano diretti solo a quel soggetto il cui diritto al contraddittorio è stato garantito nel procedimento. Tali effetti si esprimono in un'ingerenza di vasta portata nella sfera giuridica del professionista convenuto, il quale deve tenere conto del fatto che in ogni singola controversia in cui è parte, il giudice – essendo vincolato dall'effetto di giudicato di tale sentenza – dovrà dichiarare illecita una determinata clausola contrattuale e del fatto che, nel caso in cui egli utilizzi la clausola contestata, il Prezes [Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Presidente dell'Autorità per la tutela della concorrenza e dei consumatori)] potrà avviare un procedimento nei suoi confronti per la cessazione di tale attività in quanto costituente una pratica lesiva degli interessi collettivi del consumatore di cui all'articolo 24, paragrafo 2, punto 1, della legge sulla tutela della concorrenza e dei consumatori con tutte le possibili conseguenze. Se effetti del genere dovessero estendersi anche ad altri professionisti che non sono parte convenuta in un procedimento, sarebbero necessarie – proprio per la loro tipologia e portata – soluzioni normative che garantiscano adeguatamente la realizzazione del diritto al contraddittorio».

- 27 Alla luce di quanto precede, il giudice del rinvio si interroga se il principio espresso nella sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016 si applichi a tutti i procedimenti giudiziari che coinvolgono professionisti o solo a una parte di essi. Ammettere che le disposizioni del diritto dell'Unione consentano di far valere gli effetti dell'iscrizione nel registro delle clausole illecite nei confronti di qualsiasi professionista in qualsiasi procedimento comporterebbe una deroga al principio derivante dalla delibera del 20 novembre 2015, che la Corte suprema aveva emesso oltre un anno prima.
- 28 La sopra esposta conclusione avrebbe un'incidenza sull'esito della presente causa. Infatti, qualora dovesse essere stabilito che il giudice del rinvio possa esaminare le clausole contrattuali abusive contenute nei contratti conclusi dal debitore con la Getin Bank S.A. e che al fine di dichiararle abusive sia sufficiente constatare che sono «in concreto identiche» alle disposizioni iscritte ai numeri 3178, 3179 e 7770 del registro delle clausole illecite, ciò significherebbe che nel caso di specie la Getin Noble Bank S.A. non aveva un fondamento giuridico per instaurare il procedimento esecutivo contro il debitore e, pertanto, l'ufficiale giudiziario dovrebbe porre fine al procedimento.
- 29 Il giudice del rinvio propone alla Corte di giustizia di rispondere in senso negativo alla seconda questione per i seguenti motivi. Il registro delle clausole contrattuali illecite è uno degli strumenti più efficaci per rendere effettiva la tutela dei consumatori contro le clausole contrattuali abusive. Ciò giustifica a sua volta l'uso

più ampio possibile degli effetti delle iscrizioni in quel registro. Ogni iscrizione nel registro è avvenuta sulla base di una sentenza passata in giudicato del Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Tribunale per la tutela della concorrenza e dei consumatori; in prosieguo: il «Tribunale per la tutela della concorrenza e dei consumatori»), un tribunale specializzato in materia di tutela dei consumatori, le cui sentenze sono inoltre appellabili e le sentenze pronunciate in secondo grado sono soggette al controllo della Corte suprema nel caso in cui venga proposto ricorso per cassazione. Pertanto, la mancata partecipazione di un determinato professionista al procedimento di accertamento del carattere illecito di una specifica clausola non impedisce l'applicazione di tutte le conseguenze dell'iscrizione nel registro delle clausole illecite anche nei suoi confronti. Non è inoltre necessario che una clausola contrattuale utilizzata da un professionista e una clausola iscritta nel registro delle clausole illecite abbiano il medesimo tenore linguistico, il criterio decisivo dovrebbe invece essere il significato effettivo di tali clausole, ossia le conseguenze che una determinata clausola produce nei confronti del consumatore. L'applicazione di restrizioni troppo estese per quanto riguarda l'ambito di applicazione del registro delle clausole illecite (limitando i suoi effetti solo ai professionisti che erano parte dei procedimenti davanti al Tribunale per la tutela della concorrenza e dei consumatori o alle clausole contrattuali aventi una formulazione identica a quella delle iscrizioni nel registro) comporterebbe un'eccessiva restrizione della tutela che il registro dovrebbe garantire ai consumatori. È una situazione comune, infatti, che un gran numero di professionisti utilizza clausole contrattuali abusive aventi il medesimo significato ma formulate in modo diverso. In tal caso, l'eliminazione di tali clausole dal mercato richiederebbe ogni volta l'avvio di un nuovo procedimento giudiziario, il che è impossibile nella pratica. Non verrebbero, pertanto, raggiunti gli obiettivi della direttiva 93/13.

- 30 Per quanto riguarda la richiesta del giudice del rinvio di esaminare la domanda di pronuncia pregiudiziale con rito accelerato, tale giudice sottolinea che, nell'ambito della procedura esecutiva sulla quale vigila, l'ufficiale giudiziario ha pignorato un immobile, ha provveduto alla sua descrizione e stima e, a seguito delle relative istanze dei creditori, deve tenersi un'asta elettronica di vendita dell'immobile. Allo stesso tempo, il giudice del rinvio chiarisce che, a seguito della presentazione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stato sospeso il procedimento dinanzi al giudice stesso, ma non il procedimento esecutivo, che è condotto dall'ufficiale giudiziario. Il procedimento esecutivo viene sospeso in casi strettamente delimitati e la presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale non costituisce un motivo di sospensione del procedimento esecutivo. Pertanto, la vendita dell'immobile all'asta, la successiva aggiudicazione, il trasferimento della proprietà e la ripartizione delle somme recuperate in sede di esecuzione, potrebbero creare una situazione in cui, in primo luogo, il debitore verrà privato del suo immobile e, in secondo luogo, il creditore riceverà una somma a lui non dovuta. Tali effetti possono essere difficili da eliminare o addirittura irrevocabili e il consumatore potrebbe in futuro far valere i suoi diritti con un'eventuale azione di risarcimento, che tuttavia non garantirà la piena tutela dei suoi diritti.

- 31 Il giudice del rinvio osserva sul punto che, come già indicato dalla Corte di giustizia al punto 57 della sentenza del 17 maggio 2022, C-600/19, Ibercaja Banco, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il procedimento di esecuzione ipotecaria è terminato e i diritti di proprietà relativi a tale bene sono stati trasferiti a un terzo, il giudice, che agisce d'ufficio o su domanda del consumatore, non può più procedere a un esame del carattere abusivo di clausole contrattuali che condurrebbe all'annullamento degli atti di trasferimento della proprietà e a rimettere in discussione la certezza giuridica del trasferimento di proprietà già effettuato nei confronti di un terzo.

DOCUMENTO DI LAVORO